



Legale, Fiscale, Societario

IN COLLABORAZIONE CON



**SER.COOP.DE.**

Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.

Specialisti per le Cooperative



Informacoop 29/2016

Villorba, 23 Settembre 2016

## SISTEMA TESSERA SANITARIA – NOVITA'

In merito al Sistema Tessera Sanitaria, sono intervenuti i seguenti recentissimi provvedimenti normativi, che hanno apportato numerose novità in materia:

- **Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 123325 del 29/07/2016** (pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il 29 luglio 2016): con tale provvedimento, sono state stabilite le **modalità tecniche** di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **a decorrere dall'anno d'imposta 2016** (ossia, le modalità di accesso alle suddette informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate), integrando ed aggiornando il precedente Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 103408 del 31/07/2015;
- **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/08/2016** (pubblicato in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2016): con tale decreto sono state **approvate le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica** delle spese mediche al "Sistema tessera sanitaria" **da parte delle strutture autorizzate**, ai sensi dell'art.1, comma 949, lettera a) della Legge di Stabilità 2016, ed è stato modificato il Decreto 31/7/2015, relativo ai dati delle spese sanitarie da trasmettere anche da parte degli altri soggetti obbligati;
- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/09/2016** (pubblicato in G.U. n. 214 del 13 settembre 2016): con tale decreto, sono stati individuati **ulteriori soggetti** (rispetto a quelli già individuati dall'art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014) tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e alle **spese veterinarie** al Sistema Tessera Sanitaria;

- Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 15/09/2016 (pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il 15 settembre 2016): con tale provvedimento sono state stabilite le **modalità tecniche** di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **a decorrere dall'anno d'imposta 2016** (ossia, le modalità di accesso alle suddette informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate), in base ai nuovi soggetti obbligati e alle nuove spese sanitarie (quelle veterinarie) da comunicare, individuati dagli art. 1 e 2 del D.M. 01/09/2016.

## AMBITO SOGGETTIVO

Alla luce delle recenti modifiche, i soggetti obbligati all'invio dei dati delle prestazioni sanitarie relative all'anno 2016, sono i seguenti:

- le aziende sanitarie locali,
- le aziende ospedaliere,
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- i policlinici universitari,
- le farmacie, pubbliche e private,
- i presidi di specialistica ambulatoriale,
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari,
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.
- gli esercizi commerciali di distribuzione dei farmaci;
- gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
- gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
- gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
- gli iscritti agli albi professionali dei veterinari (*per quanto riguarda le spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289*).

## AMBITO OGGETTIVO

Come indicato nell'art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014, e meglio specificato nel D.M. 31/07/2015, nonché nel Prov. Ag. Entrate 29/07/2016, i dati che devono essere forniti al Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relative a:

1. ricevute di pagamento
2. fatture
3. scontrini fiscali inerenti alle spese sanitarie, sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, nell'anno d'imposta, per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie,
4. eventuali rimborsi erogati, per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, nell'anno d'imposta

In altri termini, si tratta dei dati relative alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta, da indicare nel 730.

Nello specifico, nell'Allegato A del D.M. 31/07/2015, modificato dal D.M. 02/08/2016 sono descritte le tipologie di spese sanitarie sostenute dai contribuenti presso le diverse strutture, distinte a tale riguardo in **3 macro-categorie**:

- 1) Farmacie pubbliche e private;
- 2) **Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN (Servizio Sanitario Nazionale)** e dei SASN (Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti);
- 3) Iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

**Un'altra macrocategoria – quella delle Strutture Autorizzate non accreditate** – è disciplinata nell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 Agosto 2016 ( contenente, si ricorda, il "Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema TS da parte delle strutture autorizzate di cui l'art. 1, comma 949, lettera a) della Legge stabilità 2016"), con la descrizione delle tipologie di spese sanitarie sostenute dai contribuenti presso tali strutture.

In base alle **4 macro-categorie di soggetti obbligati**, le informazioni sanitarie da comunicare – differenti a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria - per ogni fattura, scontrino o ricevuta fiscale, sono le seguenti:

Soggetto obbligato alla comunicazione	Tipologia di spesa sanitaria oggetto di comunicazione
a) Farmacie pubbliche e private	<ul style="list-style-type: none"><li>• ticket (quota fissa e/o differenza con generico);</li><li>• acquisto o affitto di protesi sanitarie;</li><li>• acquisto di medicinali;</li><li>• spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);</li><li>• altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.);</li><li>• <b>altre spese sanitarie non comprese nell'elenco</b></li></ul>
b) Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e dei SASN (Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti)	<ul style="list-style-type: none"><li>• ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto);</li><li>• spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica e medicina estetica;</li><li>• visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;</li><li>• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;</li><li>• intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliero;</li><li>• protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate);</li><li>• prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica;</li><li>• ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione</li></ul>

	<p>della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica;</li> <li>● visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;</li> <li>● cure termali, previa prescrizione medica;</li> <li>● <b><u>altre spese sanitarie non comprese nell'elenco</u></b></li> </ul>
c) <b>Medici e odontoiatri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica;</li> <li>● visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;</li> <li>● prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica e medicina estetica;</li> <li>● interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriali o ospedalieri;</li> <li>● certificazioni mediche;</li> <li>● <b><u>altre spese sanitarie non comprese nell'elenco</u></b></li> </ul>
d) <b>Strutture autorizzate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa la chirurgia estetica e medicina estetica;</li> <li>● Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;</li> <li>● Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;</li> <li>● Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;</li> <li>● Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture sanitarie)</li> <li>● Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica;</li> <li>● Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;</li> <li>● Cure termali, previa prescrizione medica;</li> <li>● <b><u>Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente</u></b></li> </ul>

Si evidenzia che nell'ambito delle Strutture sanitarie richiamate alla lettera b), rientrano anche "gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari".

Ciò detto, per ogni **documento fiscale** emesso relativo ad una spesa sanitaria (fattura, scontrino o ricevuta fiscale), occorre compilare le seguenti sezioni:

- **Dati identificativi del soggetto che emette il documento fiscale;**
- **Dati identificativi del documento fiscale di spesa o del rimborso:**
  - Partita IVA del soggetto che emette il documento fiscale;
  - Codice fiscale dell'assistito;
  - Data di emissione e numero del documento fiscale;
  - Data di pagamento afferente al documento fiscale emesso;
  - Tipologia di spesa (contraddistinta da distinti codici alfabetici);
  - Importo di ogni singola spesa sostenuta dall'assistito o dell'eventuale rimborso riconosciuto all'assistito.

#### **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI SANITARI: MODALITÀ E TERMINI**

I dati sanitari devono essere trasmessi telematicamente direttamente dai soggetti obbligati, oppure per il tramite di soggetti terzi a ciò appositamente delegati dai soggetti interessati, e che possono essere individuati solo nell'ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente (ad es. che si occupano della contabilità dei soggetti obbligati).

A tal fine, i soggetti obbligati, che procedono direttamente all'invio delle informazioni sanitarie, devono essere in possesso delle **credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria**, generate dallo stesso Sistema TS.

Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.

Per assolvere l'obbligo di invio telematico per conto dei soggetti deleganti, i soggetti terzi, a ciò previamente delegati tramite un procedimento informatico di delega articolato in varie fasi, devono richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'abilitazione all'invio telematico dei dati, per conto dei soggetti deleganti.

Una volta ottenute le credenziali, per il primo inserimento ed il tempestivo aggiornamento delle informazioni sanitarie, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione degli utenti sia servizi Web service (cooperazione applicativa), sia Applicazioni Web.

A norma del punto 4.6 dell'Allegato A del D.M. 31/07/2015 ("Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria") e del punto 5.5 dell'Allegato A del D.M. 02/08/2016, il termine massimo per l'invio telematico delle informazioni sanitarie sopra descritte al Sistema Tessera Sanitaria è rappresentato dall'ultimo giorno del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito.

**Per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2016, la comunicazione telematica al STS deve avvenire entro il 31 gennaio 2017.**

#### **OPPOSIZIONE DA PARTE DELL'ASSISTITO**

L'invio telematico delle spese sanitarie e di eventuali rimborsi dai soggetti obbligati/delegati al Sistema Tessera Sanitaria, così come la messa a disposizione di tali dati dal Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate, per

l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esclusi solo in presenza di specifica opposizione espressa dall'assistito.

In base a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 31/07/2015 e dal punto 2.4 del Prov. Ag. Entrate 29/07/2016, per le **spese sanitarie sostenute a decorrere dal 2016**, l'assistito può esprimere l'**opposizione**:

- alla trasmissione telematica dei dati sanitari dai soggetti obbligati/delegati al Sistema Tessera Sanitaria:
  1. in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  2. negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria;
- all'invio dei dati dal Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate:
  3. dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, accedendo al sito web del Sistema Tessera Sanitaria e selezionando le singole voci di spesa sanitaria/rimborso da escludere dall'utilizzo che ne può fare l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

## REGIME SANZIONATORIO

L'art. 3, co. 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 - introdotto dall'art. 23 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 - ha disposto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la **sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata**, in deroga all'istituto del concorso e della continuazione di cui all'art. 12 del D.-Lgs. 472/1997, **fino ad un massimo di 50.000 euro**.

Inoltre, nel caso di **errata trasmissione** dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Invece, nel caso di **tardiva trasmissione** dei dati, se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

## SEMPLIFICAZIONI IN RELAZIONE ALL'INVIO DELLO SPESOMETRO

L'articolo 21, comma 1-quater del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2016, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti in capo a coloro che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, li esonera dall'obbligo di inserire i medesimi dati nella comunicazione spesometro che devono, comunque, inviare alle scadenze previste.

## ASPETTI PROBLEMATICI

L'individuazione con il decreto del 02/08/2016 delle strutture autorizzate obbligate alla trasmissione telematica facendo riferimento all'*art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992* (concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie) lascia ben poco scampo in capo alle **cooperative sociali che erogano prestazioni socio-sanitarie e che non sono accreditate, ma solo autorizzate** e che quindi, a scanso di nuove delucidazioni da parte dell'Agenzia, **saranno soggetti obbligati all'invio**.

Per le **strutture accreditate** permane fortemente il dubbio, in quanto l'*art. 3. co.3, D.Lgs 175/2014*, continua a richiamare esclusivamente “*gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari*” e nessun decreto attuativo o applicativo fa mai riferimento alle strutture “socio-sanitarie”, con l'eccezione dell'*art. 8-bis del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502*.

Dubbi permangono ancora anche con riguardo all'**ambito oggettivo**, poiché al riguardo si evidenzia che tanto l'*art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014*, quanto il *D.M. 31/07/2015*, così come il *Prov. Ag. Entrate 29/07/2016* (analogamente al precedente *Prov. Ag. Entrate 31/07/2015*), fanno esclusivo riferimento ai “*servizi sanitari*”, “*prestazioni sanitarie*” o “*spese sanitarie*”, erogati dai soggetti obbligati al nuovo adempimento (assegnando ai vari termini un significato del tutto equivalente), anziché ai servizi, prestazioni o spese socio-sanitari.

Conseguentemente, sembrerebbe evincersi la volontà del legislatore di esonerare dall'obbligo di trasmissione telematica al STS le spese non aventi carattere strettamente sanitario.

Il problema si pone in modo particolare per le **cooperative sociali che effettuano prestazioni socio-sanitarie, in qualità di soggetti gestori di strutture residenziali e semi-residenziali accreditate per l'erogazione di servizi socio-sanitari ad anziani, disabili, ecc...**

Invero, una parte di queste prestazioni sono inquadrabili come ***spese di assistenza medica generica e di assistenza specifica*** e, pur nelle diversità delle normative regionali, costituiscono da sempre oggetto di apposita attestazione, rilasciata dai soggetti gestori agli assistiti, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito Irpef.

La sostanziale natura socio-sanitaria, posseduta dalle predette spese di assistenza medica generica e di assistenza specifica, potrebbe fare propendere per un'esclusione delle stesse dall'invio telematico dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria.

Tuttavia, è anche vero che nella formulazione delle norme fiscali che garantiscono la detrazione dall'imposta e la deduzione dal reddito ai fini Irpef – rispettivamente l'*art. 15, co. 1, lett. c)* e l'*art. 10, co. 1, lett. b)*, del TUIR - le spese in questione vengono collocate nell'ambito delle “***spese sanitarie***”.

Oltre a ciò, occorre considerare che la *ratio* del legislatore è quella di utilizzare i dati delle spese sanitarie per consentire un'**elaborazione semplificata delle dichiarazioni dei redditi precompilate**, ai fini del calcolo dell'Irpef, laddove

l'elemento di novità rispetto al passato dovrebbe attenere meramente alla modalità agevolata di elaborazione automatica e non alla sfera delle spese sanitarie oggetto di detrazione/deduzione fiscale.

Dunque, atteso che, sulla scorta delle norme del TUIR, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sono sempre confluente nel *plafond* delle spese sanitarie per le quali il contribuente può legittimamente beneficiare della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito Irpef, si dovrebbe ritenere che anche le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica debbano costituire oggetto di comunicazione al Sistema Tessera sanitaria, ancorché aventi natura sostanzialmente socio-sanitaria ed ancorchè sostenute dagli assistiti nell'ambito di strutture accreditate per l'erogazione di servizi socio-sanitari (cd. strutture socio-sanitarie).

Se tale interpretazione venisse confermata, per le **cooperative sociali** che gestiscono case di riposo, residenze per anziani, centri diurni per anziani, ecc., ciò significherebbe che tutti i documenti fiscali, attestanti il sostenimento da parte degli utenti di spese socio-sanitarie, dovrebbero rientrare nell'obbligo di comunicazione delle informazioni sanitarie.

## SISMA: LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE CHE INVIANO BENI/ALIMENTI

**Le agevolazioni per le imprese che effettuano cessioni gratuite o erogazioni liberali alle popolazioni vittime di calamità naturali, come il sisma del 24 agosto 2016**

Il legislatore ha previsto agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi per le imprese che effettuano donazioni e erogazioni liberali in caso di calamità naturali, così da incentivare questi atti. Il sisma che ha colpito l'Italia centrale il 24 agosto 2016 rientra, ovviamente, in questa fattispecie.

Di seguito un elenco degli articoli che danno diritto alle principali agevolazioni.

1. articolo 100 TUIR (D.P.R 917/86) prevede che le erogazioni in denaro effettuate a favore di Onlus o **di iniziative umanitarie** siano deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate entro:
  - 30mila euro
  - o alternativamente al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
2. articolo 27 L. 133/1999 prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro «effettuate in favore delle **popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica** o da altri eventi straordinari», se sono effettuate tramite :
  - fondazioni,
  - associazioni,
  - comitati,
  - enti, **individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province**.
3. Legge 133/99 prevede la deducibilità dei costi (in quanto non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) i beni:
  - ceduti gratuitamente in occasione di **calamità pubbliche o eventi straordinari**,
  - destinati alle fondazioni, associazioni, comitati od enti , individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province.